

ACCORDO QUADRO
ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per servizi di agenzia di viaggio
CIG: B9BA840297

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, [...], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**);

e

Alba S.r.l., con sede legale a Firenze, in Viale S. Lavagnini 6R, codice fiscale e partita IVA n. 05737310481, in persona del suo legale rappresentante, il signor Alessandro Potito, [...], domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito denominato anche soltanto **"Affidatario"** o **"Esecutore"**);

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile della Segreteria Generale in FST, Donatella Aguglia (recapito e-mail: d.aguglia@fst.it).
2. Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del Codice è assunto da Chiara Criscuoli (recapito e-mail: c.criscuoli@fst.it).
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli ordini che dallo stesso accordo quadro discendono.
2. In tali ordini assegnati in esecuzione del presente accordo quadro ricadono i servizi di agenzia di viaggio elencati a titolo esemplificativo nell'allegato alla presente scrittura.
3. L'allegato di cui al punto precedente contiene altresì le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo quadro.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'accordo quadro

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro che l'Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo importo, sono precisati di volta in volta nei singoli incarichi affidati in esecuzione degli ordini discendenti dall'accordo quadro medesimo (cfr. *supra* Art. 2 comma 1).
2. La Committente provvede ad attivare un ordine per ciascun progetto su cui lavora e nell'ambito del quale ha necessità di usufruire dei servizi oggetto del presente accordo quadro.
3. FST associa ad ogni ordine un codice commessa e un CIG specifico acquisito per un importo massimo stabilito dal RUP.
4. Gli ordini acquisiscono efficacia una volta firmati digitalmente da entrambe le Parti.
5. L'ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intenderà discendente dal presente accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.
6. La Committente provvede ad incaricare l'Affidatario di specifiche prestazioni nell'ambito degli ordini, in base alle esigenze riscontrate, mediante invio di posta elettronica all'indirizzo dell'Affidatario businesstravel@vanessaviaggi.it.
7. Prima di ciascun incarico FST si riserva di richiedere un Preventivo per valutare dal punto di vista tecnico, economico e di tempistiche, la proposta dell'Affidatario comprensiva della fee applicata.
8. Nel caso in cui il DEC accetti il preventivo di cui al punto precedente ne dà comunicazione scritta all'Affidatario che è autorizzato ad eseguire le prestazioni richieste.

9. In riferimento ad ogni incarico assegnato e in base all'ordine di riferimento, FST comunicherà all'Affidatario le seguenti specifiche:
- Codice commessa
 - CIG specifico dell'ordine
 - CIG dell'accordo quadro
 - CUP (qualora previsto)
 - Importo al quale si applica la fee
 - Fee applicata
10. FST non è obbligata a garantire all'Affidatario l'assegnazione di un numero minimo di incarichi e dunque non è vincolata al raggiungimento dell'importo massimo dell'ordine.
11. Il DEC, oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun incarico.
12. L'Affidatario, nell'esecuzione dei propri incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal DEC (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nello stesso incarico. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
13. Al termine dell'esecuzione dell'accordo quadro il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente accordo quadro è di **€ 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA e altri oneri di legge qualora dovuti**. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'accordo quadro medesimo.
2. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sarà computato applicando le fee offerte dallo stesso Affidatario e riportate nella tabella sottostante.

SERVIZIO	DETTAGLIO SERVIZIO	FEE oltre IVA
BIGLIETERIA AEREA <i>(voli nazionali)</i>	Per passeggero	€ 18,00
BIGLIETERIA AEREA <i>(voli internazionali)</i>	Per passeggero	€ 20,00
BIGLIETTERIA FERROVIARIA <i>Per passeggero OW</i> <i>FEE unica per A/R Prato o Pistoia</i>	Emissioni e riemissioni	€ 2,99 nazionale € 2,99 AR PI/PO/PT € 2,99 regionali
HOTELS <i>Per camera</i>	Prepagamento	€ 4,00 per camera per notte
RISTORANTI <i>Per persona</i>	Prepagamento	€ 4,00 per prenotazione per persona
AUTONOLEGGI	Pagamento Diretto	€ 9,00
	Prepagamento	€ 15,00
BIGLIETTERIA MARITTIMA	Emissioni e Riemissioni - Nazionali	€ 9,00
	Emissioni e Riemissioni - Intenazionali	€ 9,00
RIMBORSI	Biglietteria Aerea	€ 2,00
	Biglietteria Marittima	€ 2,00
	Biglietteria Ferroviaria - Standard	€ 2,00
RIMBORSI / ANNULLAMENTO	Car/hotel	€ 2,00
TRANSFER	Con autista (NCC)	€ 9,00

PARCHEGGI	Presso gli aeroporti di partenza	€ 9,00
SERVIZIO EMERGENCY/NUMERO DI EMERGENZA	A chiamata Oltre alle tradizionali FEE di servizio	€ 5,00
VISTI CONSOLARI	Costo per passaporto - oltre le normali spese consolari	€ 14,00
SERVIZI ANCILLARI	ON-LINE Per passeggero a tratta [Es.: web check-in, preassegnazione posti, ex-bag, fast-track, accessi alle lounge, altro...]	€ 5,00
OFF LINE	Oltre all'effettivo costo del servizio [Assistenze vip (compagnie aeree/società aeroportuali); Assistenze speciali: Sedia a rotelle, minori non accompagnati, altro...]	€ 5,00
FORNITURA SERVIZIO DI SABATO E DOMENICA E ALTRE FESTIVITA'	Copertura servizio nei festivi e prefestivi	€ 5,00

3. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario predisporre il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 - Revisione prezzi

1. L'Affidatario può richiedere e la Committente può disporre che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 6 - Durata

1. L'accordo quadro acquista efficacia per una durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto. Alternativamente, l'accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'accordo quadro medesimo indicato all'Art. 4.
2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 7 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:

- in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento rilevato dal DEC;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
 5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
 6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
 7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
 8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
 9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
 10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
 11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 – Sospensione dell'accordo quadro, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. FST si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi alle medesime condizioni previste nel presente accordo quadro o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Committente. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 30.000,00 oltre IVA.
3. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del contratto, è pari a € 60.000 oltre IVA e altri oneri qualora dovuti.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.

Art. 9 - Modalità di fatturazione

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l'Esecutore e la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:

2. Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** ai referenti, Donatella Aguglia (d.aguglia@fst.it), alla Segreteria (segreteria@fst.it), al referente indicato nell'ordine e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
3. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
4. Le fatture devono essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
5. Le fatture sono emesse nel rispetto del regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74/Ter DPR 633/72 e successive modificazioni per quanto concerne i diritti di agenzia dovuti.
6. L'Affidatario emette con cadenza mensile una fattura distinta per ciascun ordine, per un importo dato dalla somma degli incarichi assegnati nel mese di riferimento della fattura.
7. L'emissione della fattura deve essere autorizzata dal DEC previa verifica del report delle attività presentato dall'Affidatario. Tale report contiene l'elenco puntuale delle attività svolte suddivise per ordine e relativo importo della fee applicata.
8. Le fatture sono emesse tassativamente entro la fine del mese successivo alla realizzazione dei servizi. Tutti i servizi relativi all'anno in corso devono essere approvati e fatturati entro e non oltre il giorno 10 gennaio dell'anno successivo.
9. Le fatture sono saldate da parte di FST entro 30 gg. d.f.f.m. tramite bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.

Art. 10 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, l'Esecutore per la sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106 dello stesso Codice, pari al 2 per cento dell'importo dell'Accordo quadro.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo quadro, l'Affidatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Affidatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.

3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 16 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 17 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: B9BA840297) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 19 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L'Affidatario
Alba S.r.l.

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore Francesco Palumbo

Allegato 1 – Modalità di svolgimento del servizio

Oggetto dell'accordo quadro

L'accordo quadro prevede l'erogazione dei servizi di agenzia di viaggio per soddisfare i fabbisogni di Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche solo FST).

A titolo esemplificativo, l'Affidatario è tenuto a fornire il servizio tramite l'erogazione dei seguenti titoli di viaggio e titoli di scambio:

- titoli di viaggio:
 - Biglietti aerei;
 - Biglietti ferroviari;
 - Biglietti marittimi;
- titoli di scambio:
 - Voucher alberghieri;
 - Voucher per soggiorni in appartamento e/o residence
 - Voucher autonoleggio;
 - Voucher per ristorazione.

In particolare, l'Affidatario:

- per quanto concerne il servizio di Biglietteria aerea, si impegna a fornire per ciascuna richiesta pervenuta dalla Committente una o più proposte di soluzioni di voli aerei che, al momento della prenotazione, risultino quella/e economicamente più vantaggiosa, con minor numero di scali e minore attesa di connessione tra i voli;
- per quanto concerne il servizio di Biglietteria ferroviaria, si impegna ad effettuare la prenotazione dei posti, l'acquisto dei biglietti sul vettore nazionale prescelto, di volta in volta, come Trenitalia e NTV Italo, e l'emissione dei titoli di viaggio, cercando di garantire il minor numero di cambi e/o la brevità del tragitto; prevederà inoltre una fee unica per gli spostamenti A/R da e per Prato e Pistoia, in quanto sedi distaccate di Fondazione Sistema Toscana; dovrà prevedere la possibilità gestire le operazioni attraverso gli accordi Corporate di FST (già attivi o in attivazione);
- per quanto concerne il servizio di Biglietteria marittima, si impegna a effettuare la prenotazione dei posti, l'acquisto dei biglietti sul vettore nazionale prescelto, di volta in volta, e l'emissione dei titoli di viaggio;
- per quanto concerne il servizio prenotazione alberghiera, si impegnerà a individuare una o più soluzioni rispondenti ai fabbisogni di FST.
- per quanto concerne il servizio di prenotazione in appartamento, si impegna a individuare una o più soluzioni rispondenti ai fabbisogni di FST;
- per quanto riguarda la prenotazione di ristoranti, si impegna a individuare una o più soluzioni rispondenti ai fabbisogni di FST.

Nell'esecuzione di quanto sopra l'Affidatario si impegna a:

- reperire sul mercato le disponibilità (biglietti e strutture) che garantiscono le migliori condizioni qualità/prezzo, nonché assicurare sempre e comunque la ricerca e l'utilizzo delle tariffe più convenienti secondo il percorso più favorevole, tenuto conto della disponibilità di posti;
- ricercare e applicare le migliori tariffe di trasporto aereo, che siano comunque di almeno il 10% inferiori rispetto alla media delle tariffe pagate dal mercato per destinazioni e categorie di biglietti omogenee (il raffronto deve essere effettuato rispetto alle tariffe medie di mercato per le medesime destinazioni e categorie di prenotazione; non contribuiscono a determinare la media di riferimento le tariffe applicate dalle compagnie *low cost*);
- segnalare l'effettiva disponibilità di posti, scadenze, penali per modifiche e/o cancellazioni post emissione.
- supportare FST anche nello svolgimento di pratiche di rimborso del titolo di viaggio o della prenotazione effettuata, qualora fosse possibile avere la restituzione dell'intero importo, o anche di una parte di esso.

Elenco dei servizi

SERVIZIO	DETTAGLIO SERVIZIO
BIGLIETERIA AEREA	Per passeggero

BIGLIETTERIA FERROVIARIA <i>Per passeggero OW</i> <i>FEE unica per A/R Prato o Pistoia</i>	Emissioni e Riemissioni
HOTELS <i>Per camera</i>	Prepagamento
RISTORANTI <i>Per persona</i>	Prepagamento
AUTONOLEGGI	Pagamento Diretto
	Prepagamento
BIGLIETTERIA MARITTIMA	Emissioni e Riemissioni - Nazionali
	Emissioni e Riemissioni - Internazionali
RIMBORSI	Biglietteria Aerea
	Biglietteria Marittima
	Biglietteria Ferroviaria - Standard
RIMBORSI / ANNULLAMENTO	Car/hotel
TRANSFER	Con autista (NCC)
PARCHEGGI	Presso gli aeroporti di partenza
SERVIZIO EMERGENCY	A chiamata Oltre alle tradizionali FEE di servizio
VISTI CONSOLARI	Costo per passaporto - oltre le normali spese consolari
SERVIZI ANCILLARI	ON-LINE Per passeggero a tratta [Es.: web check-in, preassegnazione posti, ex-bag, fast-track, accessi ai lounge, altro...]
	OFF LINE Oltre all'effettivo costo del servizio [Assistenze vip (compagnie aeree/società aeroportuali); Assistenze speciali: Sedia a rotelle, minori non accompagnati, altro...]
FORNITURA SERVIZIO DI SABATO E DOMENICA E ALTRE FESTIVITA'	
NUMERO DI EMERGENZA	

Orari di apertura degli uffici

L'Affidatario si impegna ad assicurare in modo continuativo il proprio servizio nel rispetto del seguente orario: **dal lunedì alla domenica (compresi prefestivi e festivi) dalle ore 09.00 alle ore 18.30.**

L'Affidatario si impegna ad assicurare che, all'interno della fascia oraria sopra indicata, le richieste formulate da FST siano sempre ricevute e gestite da un operatore addetto.

L'Affidatario si impegnerà ad assicurare un numero di emergenza h24 per eventuali imprevisti legati alle operazioni effettuate.

Documenti e titoli di viaggio

L'Affidatario si obbliga a rilasciare, nella vigenza dell'AQ e in presenza di una specifica e valida richiesta da parte di FST, i seguenti documenti e titoli di viaggio:

- eTicket ove possibile
- consegna itinerario elettronico di viaggio (dettaglio volo, hotel, autonoleggio, treno)
- Voucher per pernottamenti, ristoranti, parcheggi e quanto altro necessari di tale titolo.

Tempi di risposta ed evasione

L'Affidatario si impegnerà a trasmettere le soluzioni richieste, pena l'applicazione delle penali nel rispetto dei seguenti termini:

- per le richieste trasmesse da FST entro le ore 13.00, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lavorativo successivo;
- per le richieste trasmesse da FST dopo le ore 13.00, entro e non oltre le ore 16.30 del giorno successivo;
- solo per le richieste di emissione di biglietti ferroviari trasmesse da FST entro le ore 16.30, le soluzioni sono proposte dall’Affidatario alla Committente entro l’orario di chiusura degli Uffici dell’Affidatario;
- gli eventuali rimborsi dei titoli emessi dovranno essere processati entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di rimborso)

Quando le richieste (ad eccezione di quelle di Biglietteria ferroviaria) siano classificate da FST come urgenti, l’Affidatario si impegna ad esaudirle entro il termine massimo di 4 (quattro) ore decorrenti dalla ricezione dell’incarico.

L’Affidatario si impegna a trasmettere sempre le soluzioni per la biglietteria treni entro il termine massimo di 2 (due) ore dalla ricezione dell’incarico.

Qualora l’Affidatario non sia in grado di individuare alcuna soluzione rispondente alle esigenze espresse da FST, dovrà dare riscontro a Fondazione delle ragioni della indisponibilità di soluzioni e, in tal caso, indicare congiuntamente un elenco di possibili soluzioni alternative (entro i medesimi termini temporali più sopra indicati).

Resta inteso che è facoltà di FST, a seguito della ricezione della comunicazione di indisponibilità di soluzioni, revocare/annullare con le stesse modalità dell’invio l’incarico e valutare se inviare un nuovo incarico. In caso di annullamento/revoca dell’incarico FST non è tenuta a corrispondere i costi per diritti di agenzia previsti.

L’Affidatario si impegnerà altresì a trasmettere i titoli di viaggio alla Committente o a effettuare la prenotazione alberghiera o dei voli aerei, e di quanto altro dovuto, entro un giorno lavorativo dal momento in cui la Committente abbia accolto, con l’invio dell’incarico, la soluzione logistica proposta e il preventivo che ad essa si accompagna.

Quando le richieste (ad eccezione di quelle di emissione dei biglietti aerei) siano classificate da FST come urgenti, l’Affidataria si impegna ad esaudirle entro le 4 (quattro) ore successive alla ricezione della Conferma di ordine.